



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2007
(OR. en)**

15418/07

TDC 20

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96
recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari comunitari autonomi
per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96¹. È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1° gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1° gennaio 2007.
- (3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (4) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

¹ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1).

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (6) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (7) Poiché i periodi contingentali iniziano il 1° gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 3

Con effetto dal 1° gennaio 2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Articolo 5

I contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2008.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0 %
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato: — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	10 % (3)
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato: — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	10 % (3)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2913	ex 2401 10 41	10	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
	ex 2401 10 49	10				
	ex 2401 10 50	10				
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 90	10				
	ex 2401 20 41	10				
	ex 2401 20 49	10				
	ex 2401 20 50	10				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 90	10				
09.2841	ex 2712 90 99	10				
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 tonnellate	0 %
* 09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2611	ex 2826 19 90	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	1.1.-31.12.	55 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0 %
* 09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Cloroetano, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
* 09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
* 09.2972	2915 24 00		Anidride acetica	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2618	ex 2918 19 85	40	Acido (R)-2-cloromandelico	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
* 09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
* 09.2977	2926 10 00		Acilonitrile	1.1.- 30.06.2008	35 000 tonnellate	0 %
* 09.2030	ex 2926 90 95	74	Clorotalonil	1.1.-31.12.	1 500 tonnellate	0 %
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenilidrazina	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
* 09.2603	ex 2930 90 85	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisilpropile)	1.1.-31.12.	6 500 tonnellate	0 %
* 09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
* 09.2812	ex 2932 29 85	77	Esan-6-olide	1.1.-31.12.	3 000 tonnellate	0 %
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	1.1.-31.12.	110 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienilacetonitrile	1.1.-31.12.	80 tonnellate	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
* 09.2908	ex 3804 00 90	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.- 31.12.	56 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2935	3806 10 10		Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1.-31.12.	200 000 tonnellate	0 %
* 09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	800 tonnellate	0 %
* 09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100°C 	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0 %
* 09.2914	ex 3824 90 97	26	Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici	1.1.-31.12.	5 000 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
* 09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)	1.1.-31.12.	14 315 tonnellate	0 %
* 09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0 %
* 09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0 %
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190°C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0 %
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (\pm 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0 %
* 09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)	1.1.-31.12.	22 500 tonnellate	0 %
* 09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari <ul style="list-style-type: none"> — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO₂ non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al₂O₃ non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700° C 	1.1.-31.12.	75 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	350 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	240 000 unità	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
* 09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.- 30.06.2008	1 150 000 unità	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	1 000 000 unità	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 unità	0 %

-
- (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1 e successive modifiche).
- (2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
- (3) Il dazio specifico addizionale è applicabile.
- (*) Posizione nuova o modificata.
-